

LIBERTA' PERSONALE (ART.13 Cost.)

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi alla carcerazione preventiva”.

- **Principio generale:** la libertà personale è **inviolabile (!)**
- **Limiti:**
 - **Riserva di giurisdizione:** la restrizione può essere effettuata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
 - **Riserva di legge:** e nei soli casi e con le sole modalità previste dalla legge.
- **Casi eccezionali:** nei **casi di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge (riserva di legge** – es. art.380 c.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza di reato), le autorità di pubblica sicurezza (es. polizia) possono adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 h all'autorità giudiziaria, la quale nelle successive 48 h deve convalidare o meno il provvedimento. In ogni caso, trascorse le 96 h senza che l'autorità giudiziaria si sia espressa, il provvedimento è revocato e resta privo di effetti.
- **Accertamento coercitivo (Art.13 Cost.)**
- **Trattamento sanitario obbligatorio (Art.32 Cost.)**

LIBERTA' DI DOMICILIO (ART.14 Cost.) - Estensione della libertà personale

“Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.